



STATUTO

Confidi Systema! s.c. - Sede legale e direzione: MIND - edificio THE HIVE - Viale Decumano, 36 - 20157 Milano
tel. 02 677050200 - C.F. / P.IVA 02278040122 - Albo Coop. A147938 - ABI 19508.1 - UIF 29131 - REA 1927844
www.confidisistema.com

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

ART. 1 **(Costituzione e Sede)**

E' costituita una Società Cooperativa, denominata "Confidi Systema! Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi", che, per brevità, di seguito, potrà essere identificata con i termini di "Confidi Systema!".

La sigla "Confidi Systema!" potrà essere usata sia legalmente che commercialmente in luogo della denominazione legale scritta per esteso.

"Confidi Systema!" è costituito ed opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni nella Legge n. 326/2003 e ss.mm. e ii., di seguito "Legge Confidi".

"Confidi Systema!" ha sede nel territorio del Comune di Milano.

Con deliberazione assunta nelle forme di cui all'articolo 2365, 2° comma, c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere unità locali, sedi secondarie, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, nonché adeguare lo Statuto a future disposizioni normative.

A "Confidi Systema!" si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal codice civile in materia di società per azioni.

ART. 2 **(Scopi)**

"Confidi Systema!" (nel seguito anche solo la Società), basandosi sui principi della mutualità prevalente e senza fini di lucro, svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci.

"Confidi Systema!", ai sensi della "Legge Confidi", svolge attività di garanzia collettiva dei fidi, intendendosi per tale l'utilizzazione di risorse provenienti, in tutto od in parte, dai soci per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento, da parte di Banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario (Soggetti Finanziatori).

Detta attività può essere esercitata nelle forme della garanzia, controgaranzia o cogaranzia.

Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, "Confidi Systema!" può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i soggetti finanziatori dei soci. Nell'esercizio di tale attività, inoltre, "Confidi Systema!" potrà ricevere garanzie, contro garanzie e co-garanzie da qualsiasi soggetto a ciò abilitato dalla normativa vigente.

"Confidi Systema!", inoltre, previa iscrizione nell'albo unico previsto dall'art. 106 del testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) o negli eventuali altri albi o registri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, potrà svolgere:

a) prevalentemente a favore dei soci le seguenti attività:

- prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
- gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i confidi soci e con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;

b) le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo albo, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

"Confidi Systema!", inoltre, può svolgere servizi di informazione, consulenza ed assistenza per reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie nonché prestare servizi per il miglioramento della gestione finanziaria dei soci. "Confidi Systema!" svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e potrà operare anche con terzi non soci. Inoltre può:

- rilasciare garanzie a valere sui fondi antiusura di cui all'art. 15 L. 7 marzo 1996 n. 108 secondo i criteri e le modalità previste dalla legge e dai regolamenti interni;
- rilasciare garanzie collettive fidi per agevolare l'accesso al credito al consumo da parte di titolari, soci e componenti di imprese familiari iscritte nel Libro Soci di "Confidi Systema!";
- costituire un'apposita sezione di credito aziendale per il rilascio di garanzie collettive fidi a fronte di finanziamenti contratti con banche convenzionate dai dipendenti di "Confidi Systema!", delle associazioni sue promotrici e delle società e organismi a queste ultime collaterali, nonché ai dipendenti delle aziende

- socie;
- assistere i soci nella propria gestione finanziaria;
- assistere i soci nell'acquisizione di contributi e di agevolazioni previste da leggi e normative comunitarie, nazionali, regionali e provinciali e comunque stabilite a favore delle categorie di soci, da enti e istituzioni pubbliche e private;
- intervenire a sostegno di iniziative che abbiano finalità sociali, economiche, culturali e di solidarietà.

“Confidi Systema!”, in via esclusivamente strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, potrà partecipare a società di capitali, consorzi e società consortili i cui scopi ed attività non siano in contrasto con i propri.

Per il conseguimento dell’oggetto sociale ed unicamente in via strumentale ad esso, “Confidi Systema!” potrà compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.

I rapporti mutualistici tra “Confidi Systema!” e i soci possono essere disciplinati da apposito regolamento interno (il Regolamento Interno Soci), nel quale sono determinate le regole ed i criteri inerenti l’attività. Il Regolamento Interno Soci è approvato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi dell’articolo 2521 c.c..

ART. 3 (Durata)

La durata di “Confidi Systema!” è stabilita sino alla data del 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte dall’assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE E CLAUSOLE MUTUALISTICHE

ART. 4 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è variabile, ma non inferiore all’ammontare minimo stabilito dalla legge, dalle disposizioni regolamentari o amministrative applicabili alla Società ed è diviso in quote.

ART. 5 (Patrimonio)

Ferme restando le previsioni della normativa di riferimento, il patrimonio di “Confidi Systema!” è costituito:

1. Dalle quote sottoscritte dai soci e da eventuali sovrapprezzi;
2. Dalla riserva legale;
3. Da altre riserve indisponibili.

ART. 6 (Limite numero soci)

Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a 9 (nove).

ART. 7 (Soci)

Possono associarsi a “Confidi Systema!”:

- a) le piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, che svolgono attività industriali, commerciali, agricole, turistiche e di servizio, ivi compresi, i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, nella misura in cui svolgono attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali prescritti dalle norme comunitarie;
- b) le imprese che, pur superando i limiti dimensionali indicati dall’Unione Europea per le piccole e medie imprese, rispettano quelli previsti per gli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie;
- c) i Confidi;
- d) le imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese le fondazioni e le

associazioni imprenditoriali;

e) gli altri soggetti ammessi dalla legge.

In ogni caso, le piccole e medie imprese socie devono disporre almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica deve essere riservata all'Assemblea.

Le imprese di cui ai precedenti commi possono essere associate a "Confidi Systema!", purché non abbiano in corso procedure di concordato preventivo o fallimento, né siano fallite.

Gli enti pubblici e privati che non intendono diventare soci oppure quelli ai quali non è permesso diventarlo ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti possono sostenere l'attività di Confidi Systema! attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni. Essi non divengono soci né possono fruire delle attività sociali.

ART. 8

(Ammissione a socio)

Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta alla Società.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 7 e di accettare, senza riserve o condizioni, le disposizioni del presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali in merito.

Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio di Amministrazione che, in caso di ammissione, comunica la deliberazione all'interessato e provvede alla relativa annotazione nel Libro Soci.

Nel caso di deliberazione di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni dalla deliberazione, comunicarla al richiedente.

ART. 9

(Obblighi dei soci)

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali, a cooperare al raggiungimento degli scopi sociali ed a astenersi da ogni attività comunque in contrasto con questi e con gli interessi di "Confidi Systema!".

Il socio è tenuto al pagamento della quota sottoscritta e si impegna al versamento della stessa e dell'eventuale tassa di ammissione o equivalente e di ogni altro importo o prestazione eventualmente previsto dal Regolamento Interno Soci e/o dovuto per la prestazione delle attività rese da "Confidi Systema!".

ART. 10

(Perdita qualità di socio)

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza ed esclusione.

La comunicazione di recesso, ai fini dell'efficacia, deve essere motivata e deve essere effettuata per iscritto mediante PEC oppure lettera raccomandata a/r indirizzata dal socio alla sede legale di "Confidi Systema!". Spetta al Consiglio di Amministrazione di "Confidi Systema!" accertare se sussistono le condizioni per l'accettazione del recesso.

Il recesso non può essere parziale. L'accettazione della richiesta di recesso è subordinata alla preventiva verifica in ordine al mantenimento dei requisiti di vigilanza del Confidi ed è condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte del socio richiedente, delle obbligazioni contratte con "Confidi Systema!" e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il Soggetto Finanziatore; in quest'ultimo caso il completo avvenuto adempimento delle obbligazioni deve essere attestato, a pena di inefficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso Soggetto Finanziatore, da presentarsi da parte del socio recedente.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla data di adozione della avvenuta deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza del socio laddove sia venuto a conoscenza che lo stesso:

a) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale facendone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti,

b) non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione a socio.

La decadenza determina anche la risoluzione dei rapporti pendenti, laddove possibile, ed ha effetto dalla data di annotazione nel Libro Soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso il socio che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la

prosecuzione del rapporto sociale;

b) sia gravemente inadempiente agli obblighi assunti o che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e di ogni altro importo dovuto ai sensi del presente Statuto e degli eventuali regolamenti vigenti;

c) sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali nonché sia inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali "Confidi Systema!" abbia rilasciato garanzia reale o personale.

Il provvedimento di esclusione potrà essere deliberato soltanto dopo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà formalmente invitato il socio a regolare la propria posizione ed a far pervenire, se lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti e giustificazioni circa gli addebiti ad esso contestati e dopo che sia decorso il termine all'uopo assegnato.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione riammettere in qualità di socio chi, nei termini richiesti dal "Confidi Systema!" provveda all'integrale adempimento alle obbligazioni contratte verso questi o verso i Soggetti Finanziatori, la cui inadempienza aveva dato luogo al provvedimento di esclusione.

L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, laddove possibile, ed ha effetto dalla data di annotazione nel Libro Soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

(Deliberazioni del CDA in materia di recesso, decadenza ed esclusione)

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate all'interessato, entro i sessanta (60) giorni successivi con lettera raccomandata a/r inviata all'indirizzo presente sul Libro Soci oppure a mezzo PEC.

Avverso le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il socio interessato potrà proporre ricorso scritto motivato allo stesso Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione sopraccitata.

Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, in ordine al ricorso presentato, è tenuto a deliberare entro trenta (30) giorni dal ricevimento dello stesso.

Avverso la decisione che, ulteriormente, nega il recesso, il socio interessato ha diritto di adire il Collegio Arbitrale che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 37.

ART. 12

(Diritto al rimborso)

Il socio uscente, a qualsiasi titolo, ha diritto al rimborso della quota di capitale sociale effettivamente versata ad eccezione (i) dell'eventuale sovrapprezzo e (ii) di eventuali quote detenute a titolo gratuito, dedotte le eventuali perdite registrate sino all'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie.

Agli eredi del socio defunto nonché al socio receduto, dichiarato decaduto o espulso, il rimborso delle quote versate avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura mai superiore al valore nominale delle quote stesse.

Il pagamento deve essere effettuato entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Il socio decade dal diritto di richiedere il rimborso della quota laddove non presenti richiesta in tal senso a "Confidi Systema!" entro sei (6) mesi dalla deliberazione di avvenuto recesso, decadenza o esclusione.

In ogni caso, non sarà eseguito alcun rimborso fino a quando il socio non abbia adempiuto a tutti gli impegni nei confronti di Confidi Systema! e i terzi non abbiano liberato quest'ultima dalle obbligazioni contratte e dalle garanzie concesse nell'interesse del socio; in particolare, laddove il socio si sia reso inadempiente nei confronti di "Confidi Systema!" per qualsiasi motivo, "Confidi Systema!" tratterrà la quota sociale del socio uscente e ogni altra somma depositata presso "Confidi Systema!", fino alla concorrenza di ogni propria ragione di credito.

ART. 13

(Rimborso quote)

Il rimborso della quota di capitale sociale, salvo quanto previsto dal successivo art.16, deve essere effettuato entro sei (6) mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il recesso, la decadenza o l'esclusione hanno avuto efficacia, tenuto conto dell'art. 12 che precede.

Le quote non rimosse nei termini di decadenza indicati all'art. 12 sono acquisite al patrimonio di "Confidi Systema!".

ART. 14
(Trasferimento delle quote)

La qualità di socio risulta dall'iscrizione nel Libro Soci.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione; il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o PEC.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dalla deliberazione assunta in merito alla richiesta.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio ha diritto di adire il Collegio Arbitrale che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dal successivo articolo 37.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

ART. 15
(Enti sostenitori)

La cooperativa si qualifica, nello svolgimento della sua attività istituzionale, attraverso la valorizzazione del contributo delle associazioni territoriali e di categoria e la collaborazione con gli enti pubblici che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Sono Enti sostenitori di "Confidi Systema!" gli enti pubblici o privati che siano nominati tali dal Consiglio di Amministrazione per il loro significativo contributo all'attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere ad Enti sostenitori l'indicazione di loro rappresentanti per l'inserimento nella lista dei candidati predisposta dal Consiglio di Amministrazione stesso per il rinnovo delle cariche sociali, a norma del successivo articolo 28 del presente Statuto.

ART. 16
(Importi non rimborsabili)

Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a qualsiasi titolo diverso da quanto previsto all'art. 13.

ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili e delle riserve)

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, sia in caso di scioglimento di "Confidi Systema!", sia in caso di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga.

E' vietata la distribuzione delle riserve di "Confidi Systema!", sia durante la vita dello stesso che all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento di "Confidi Systema!", l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dalle imprese socie, va devoluto, ai sensi dell'art. 13, comma 18 della "Legge Confidi", al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale "Confidi Systema!" aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione ivi prevista.

ART. 18
(Strumenti finanziari)

La Società può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di Confidi.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti consentiti dalla legge, l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società.

Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, le modalità e le condizioni di emissione dei titoli e degli strumenti indicati nel precedente comma 2, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire ai loro possessori; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

Nel caso in cui siano sottoscritti da soci operatori, gli strumenti finanziari indicati nel precedente comma 2 non possono essere remunerati in misura superiore al limite stabilito dall'art. 2514, comma 1, lett. b), c.c..

Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

ART. 19 (Organi sociali)

Gli organi della Società sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio Sindacale.

TITOLO V ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 20 (Assemblee)

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea risultano iscritti nel Libro Soci da almeno novanta (90) giorni.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Il socio può farsi rappresentare, mediante delega scritta, nelle Assemblee da altro socio persona fisica o dal rappresentante di altra impresa associata che non sia amministratore, sindaco o dipendente di "Confidi Systema!".

Ogni socio non può ricevere più di dieci (10) deleghe.

ART. 21 (Convocazioni)

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie sono eseguite, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del suo Presidente, e comunicate tramite avviso scritto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su un quotidiano a diffusione nazionale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso in cui all'ordine del giorno dell'Assemblea vi sia l'elezione del Consiglio di Amministrazione, l'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria di cui sopra, adottare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee, ivi compresa la pubblicazione su periodici distribuiti dalle associazioni imprenditoriali.

Le Assemblee separate di cui al successivo art. 27 sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno un (1) giorno prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale. All'avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell'Assemblea generale, che deve contenere i medesimi elementi, ma può indicare l'ordine del giorno anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate. In ogni caso si procede alla pubblicazione di un unico avviso relativo a tutte le Assemblee separate e all'Assemblea generale.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 22 (Competenze)

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti, oltre a quelli riservati ad essa dalla legge:

- a) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto a norma di legge;
- b) discutere ed approvare i bilanci;
- c) definire il numero dei componenti ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- d) eleggere il Collegio Sindacale;
- e) determinare le misure degli eventuali compensi, gettoni e rimborsi spese, da corrispondere ai componenti

del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

f) conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determinare il corrispettivo spettante;

g) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale Regolamento Interno Soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ed eventuali ulteriori regolamenti che la legge assegna alla competenza assembleare.

L'avviso di convocazione, fissato dal Consiglio di Amministrazione, deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e del luogo della riunione, che potrà essere anche diverso dalla sede sociale purché sito nel territorio nazionale. L'avviso di convocazione può prevedere l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione e può prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; in tali casi, nell'avviso saranno fornite indicazioni sulla procedura di accreditamento per la partecipazione virtuale all'Assemblea. Nei casi di assemblee ibride o solo virtuali si dovrà garantire che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ferma restando la competenza attribuita al Consiglio di Amministrazione sulle modifiche allo Statuto di adeguamento a disposizioni normative.

ART. 23

(Presidenza e Segreteria)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può scegliere, con l'approvazione dell'Assemblea, due scrutatori fra i soci presenti.

In caso di Assemblea ordinaria, lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

Le Assemblee separate sono presiedute dall'amministratore indicato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento dell'amministratore, ciascuna Assemblea separata è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, scelta preferibilmente tra altri amministratori della Società.

Chi presiede le Assemblee, ha il compito di verificare la regolarità della convocazione assembleare, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari ed accertare il risultato delle votazioni.

ART. 24

(Validità)

In prima convocazione le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono regolarmente costituite quando siano presenti o rappresentati almeno un quinto (1/5) dei soci aventi diritto al voto e deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno diverso, ed almeno ventiquattro (24) ore dopo, da quello della prima convocazione.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Le votazioni hanno luogo a voto palese per alzata di mano od altra forma equivalente. La nomina delle cariche sociali può avvenire per scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Al socio che lo richiama viene comunque garantito il diritto di far risultare a verbale in maniera palese l'esito della propria votazione.

ART. 25

(Deliberazioni respinte)

La deliberazione oggetto di votazione si considera respinta qualora si determini la parità di voto, sia nelle Assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

ART. 26

(Verbale)

Le deliberazioni adottate dalle Assemblee debbono essere riportate in appositi verbali, sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale deve indicare la data e il luogo dell'Assemblea o la modalità di connessione telematica, il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, l'identità dei partecipanti, anche in apposito allegato, e deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni.

Nei verbali delle Assemblee separate devono anche essere indicati i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale, con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.

Su richiesta degli intervenuti aventi diritto al voto, il verbale deve contenere il sunto delle dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, espresse da chi ne ha fatto richiesta.

ART. 27

(Assemblee separate)

Le Assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 c.c.; in tal caso l'Assemblea dei soci si svolge per mezzo di un'Assemblea generale e di Assemblee separate. L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e a eleggere i delegati che parteciperanno all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci.

Gli ordini del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale devono contenere gli stessi argomenti.

Le Assemblee separate si riuniscono nel luogo e/o mediante connessione telematica indicati nell'avviso di convocazione, che deve altresì indicare i criteri di legittimazione all'intervento dei soci nelle Assemblee separate.

Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che sono legittimati a intervenire in base ai criteri indicati nell'avviso di convocazione e che risultano iscritti da almeno novanta (90) giorni nel Libro Soci. In ogni caso, ciascun socio può intervenire e votare in un'unica Assemblea separata. Ciascuna Assemblea separata elegge tra i soci presenti un delegato effettivo, nonché uno supplente, per esprimere nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione. I soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale; in tal caso, l'altro delegato esprime solo i voti della maggioranza, oltre a riportare le eventuali astensioni.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito di "Confidi Systema!" o che ne sia dipendente.

All'Assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento e di voto.

Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle delibere dell'Assemblea generale si applica il comma 5 dell'articolo 2540 c.c.

ART. 28

(Consiglio di Amministrazione)

L'amministrazione di "Confidi Systema!" è affidata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri da sette (7) a undici (11), secondo decisione dell'Assemblea.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti sia fra i soci persone fisiche o i rappresentanti delle imprese associate sia tra i terzi non soci, nel rispetto, per questi ultimi, dei limiti massimi previsti dall'art. 2542 2° comma, c.c..

L'Assemblea procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste, che possono essere presentate dai soci ovvero dal Consiglio di Amministrazione, con le seguenti modalità.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere. Nel caso di presentazione da parte dei soci, la sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate.

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.

Nel caso di presentazione di liste da parte dei soci, e salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, ciascuna lista deve essere presentata da soci che rappresentino complessivamente una quota pari al 3% del numero totale dei soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

La presentazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente dovrà avvenire con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun socio può votare una sola lista.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno nominati, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione meno quelli riservati alla lista di minoranza;

b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è nominato, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da sette (7) a nove (9) membri, un (1) solo membro del Consiglio di Amministrazione, nella persona del primo elencato di detta lista e, nel caso di Consiglio composto da dieci (10) o undici (11) membri, sono nominati due (2) membri, nelle persone dei primi due elencati in lista.

Qualora venga proposta validamente un'unica lista, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione vengono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione con votazione a maggioranza relativa; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non superiore a tre (3) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 29

(Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di norma una volta al mese e tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un (1) giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

I Consiglieri assenti ingiustificatamente per tre (3) sedute di Consiglio consecutive saranno dichiarati inderogabilmente decaduti.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario si trovino nel medesimo luogo e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.

ART. 30 (Competenze)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nonché di ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo Statuto all'organo amministrativo. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
- b) l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;
- c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sull'andamento della gestione, da presentare all'Assemblea ordinaria per averne l'approvazione;
- d) la stipula e l'esecuzione delle convenzioni con aziende di credito, istituti finanziari e con altri enti;
- e) l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- f) la compilazione dell'eventuale Regolamento Interno Soci che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria in occasione della sua prima convocazione
- g) l'assunzione, il licenziamento e la gestione del personale stabilendone il trattamento economico e normativo;
- h) la nomina, le attribuzioni e la revoca del Direttore generale e dei componenti la direzione;
- i) la nomina, sentito il Collegio Sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo richieste dalla normativa di vigilanza;
- j) il conferimento, nei limiti di legge, di procure speciali con esclusione di quelle rimesse alla competenza del Presidente;
- k) la costituzione dell'Organismo di Vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società, disciplinato ai sensi del D.lgs. 231/2001, laddove sia stato adottato il relativo modello, e la nomina dei relativi membri;
- l) la costituzione di Comitati Ristretti (o Territoriali), i cui membri siano scelti tra i componenti il Consiglio di Amministrazione e deliberare sul loro funzionamento;
- m) la determinazione degli eventuali compensi o gettoni e rimborsi spese ai componenti dei Comitati Ristretti (o Territoriali);
- n) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti tecnici relativi al funzionamento della società;
- o) l'accettazione di donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici, concordando eventualmente con gli stessi la finalizzazione;
- p) l'autorizzazione al Presidente di svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti di "Confidi Systema!";
- q) la proposizione all'Assemblea dell'eventuale partecipazione di "Confidi Systema!" ad enti provinciali, regionali e nazionali costituiti con il fine di coordinare e potenziare le attività degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando in modo chiaro ed analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi al personale della Società in materia creditizia, in base alle funzioni o al grado ricoperto, ovvero a comitati composti anche da personale della Società.

Le decisioni sulle materie oggetto di delega assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio, secondo modalità e periodicità prestabilite dai regolamenti tecnici nel rispetto delle previsioni di legge.

In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato Esecutivo o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di urgenza, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente che lo sostituisce, può rivestire compiti di supplenza, fermo restando il potere di proposta del Direttore generale. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dell'organo competente in occasione della sua prima riunione successiva.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la competenza di effettuare, con deliberazione assunta nelle forme di cui all'articolo 2365, 2° comma, c.c., gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

ART. 31

(Decadenza Amministratore)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Amministrazione medesimo presentare candidature.

Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in subordine, delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito, il quale confermi la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea utile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli Amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli Amministratori sostituiti.

ART. 32

(Poteri del Presidente)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto od in parte al Vice Presidente. Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le mansioni dello stesso spettano al Vice-Presidente.

ART. 33

(Comitato Esecutivo)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 2381, 4° comma, c.c. e dell'articolo 2544, 1° comma, c.c. nonché delle disposizioni inderogabili della legge e del presente Statuto, ad un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, sarà composto da tre (3) a cinque (5) membri e ne farà parte di diritto il Presidente.

Al Comitato Esecutivo si applicano, ove compatibili, i principi di funzionamento ed organizzazione previsti dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti senza tenere conto degli astenuti.

Resteranno in ogni caso di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione ed escluse dalle funzioni delegabili, oltre alle materie rimesse inderogabilmente dalla legge al Consiglio di Amministrazione, le determinazioni in ordine a:

- a) nomina e revoca del Direttore Generale;
- b) formulazione e approvazione di piani strategici, industriali e finanziari.

Il Consiglio, all'atto di nomina, determina la durata e le modalità di funzionamento del Comitato di cui dovranno essere previste, in linea di principio, riunioni con cadenza bisettimanale.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale. Il verbale è trascritto su apposito libro tenuto dal comitato stesso.

Il Comitato Esecutivo deve riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale secondo modalità e periodicità prestabilite dai regolamenti tecnici nel rispetto delle previsioni di legge.

ART. 34

(Direttore generale)

Il Direttore Generale provvede all'organizzazione della Società ed alla gestione del personale nonché allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare al Direttore Generale competono le seguenti funzioni:

- a) sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni consiliari e assembleari;
- b) dirige e coordina tutto il personale determinandone mansioni, nell'ambito delle direttive contenute nel regolamento del personale o di quelle specifiche impartite dal Consiglio di amministrazione;
- c) svolge, più in generale, tutti i compiti specificatamente affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale assiste, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

ART. 35

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) sindaci effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, che ne nomina il Presidente, e dotati dei requisiti prescritti dall'art. 2397 c.c. e dalla normativa vigente, anche di vigilanza.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;
- c) coloro che sono legati a "Confidi Systema!" da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

I Sindaci restano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento e, qualora ad esso espressamente attribuito dall'Assemblea ordinaria, svolge il controllo legale dei conti.

I Sindaci assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, alle quali devono sempre essere invitati, e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza dei voti.

I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito Libro.

Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c. in ordine al carattere mutualistico di "Confidi Systema!".

Il compenso dei Sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 36

(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti è esercitata con le modalità e i termini previsti dalla legge da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Su decisione dell'Assemblea, qualora permesso dalle vigenti disposizioni di legge, il controllo legale dei conti può essere esercitato dal Collegio Sindacale. In tal caso il Collegio Sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VI CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 37 (Disposizioni)

Fermo restando il diritto della Società di adire all'autorità giudiziaria ordinaria nei confronti dei soci per far valere, in sede monitoria, l'eventuale violazione di diritto di credito inerenti i rapporti sociali, tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale.

L'Arbitro sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Competente in via esclusiva per i provvedimenti ingiuntivi è il Foro di Milano.

TITOLO VII BILANCIO

ART. 38 (Obblighi)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione nella quale devono essere specificati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo di "Confidi Systema!".

Il bilancio e la nota integrativa devono essere comunicati dagli Amministratori al Collegio Sindacale con la relazione sulla gestione e i documenti giustificativi almeno trenta (30) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che dovrà discuterli.

Il bilancio e la nota integrativa devono restare depositati, in copia, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, nella sede di "Confidi Systema!", durante i quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea e fino alla sua approvazione, perché i soci possano prenderne visione.

ART. 39 (Destinazione degli utili)

L'eventuale utile di esercizio, sarà destinato:

- a) nella misura del 30% al fondo di riserva legale;
- b) la restante parte alle riserve indisponibili.

ART. 40 (Scioglimento e variazioni sociali)

In caso di scioglimento di "Confidi Systema!" o di variazione dell'oggetto sociale, il patrimonio residuo al termine della liquidazione, dedotto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto, ai sensi dell'art. 13, della "Legge Confidi", al Fondo di Garanzia Interconsortile al quale "Confidi Systema!" aderisca o, in mancanza, secondo la diversa situazione ivi prevista.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire "Confidi Systema!", ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento di "Confidi Systema!" dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli anche tra terzi non soci.

Avvenuta l'iscrizione del nominativo dei liquidatori presso il Registro delle imprese, gli Amministratori cessano dalla loro carica e sono tenuti a consegnare ai liquidatori i libri sociali, un conto economico ed uno stato patrimoniale, entrambi aggiornati alla data di effetto dello scioglimento, nonché un rendiconto dettagliato sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna deve essere redatto apposito verbale.

Ai liquidatori è conferito il potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, compreso il potere di effettuare la cessione dell'azienda sociale e di rami di questa, singoli beni o diritti.

Ai liquidatori, altresì, è conferito il potere di effettuare tutti gli atti necessari per la conservazione del valore della Società, ivi compreso l'esercizio provvisorio della stessa o di singoli rami aziendali, in funzione di un migliore realizzo delle attività, dell'intera azienda o di singoli rami di questa. In qualsiasi momento, l'Assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste per la modificazione dello Statuto, può revocare lo stato di liquidazione, ove occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento.

I liquidatori devono redigere il bilancio annuale e presentarlo, per l'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria, alla scadenza prevista nello Statuto sociale. Nella nota integrativa, i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione ed i principi e criteri adottati per realizzarla, ivi compreso i criteri di valutazione.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ART. 41 (Disposizioni finali)

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di cooperative e di Confidi.

Io sottoscritto Piero Galbiati, liquidatore della società SINVEST IN LIQUIDAZIONE, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale